

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEI MESI DI MAGGIO E DI NOVEMBRE 2019 E NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO-EMILIA IL 22 GIUGNO 2019

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, sono definiti i termini e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei soggetti privati i cui beni sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio 2019 nel territorio regionale (caratterizzati da diffusi dissesti idrogeologici ed inondazioni), il 22 giugno 2019 nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia (caratterizzati da violenti grandinate) e nel mese di novembre 2019 nel territorio regionale (caratterizzati da diffusi dissesti idrogeologici ed inondazioni).
2. Ai soggetti privati sono equiparate, ai fini della presente direttiva, le associazioni senza scopo di lucro iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali nonché le associazioni il cui statuto e atto costitutivo presentino data certa anteriore all'evento calamitoso.

Art. 2

Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati:
 - a) **alla ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta;**
 - b) **alla delocalizzazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile e sgomberata,** costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione Emilia-Romagna se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile;
 - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei suddetti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
 - c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata e di parti comuni danneggiate di opere ed impianti di edifici residenziali** limitatamente ai danni a:
 - elementi strutturali verticali ed orizzontali;

- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni,
- impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), ed elettrico;
- ascensore e montascale;

d) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) ubicati in abitazioni principali distrutte o danneggiate;

e) **al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi e attrezzature d'ufficio) di proprietà delle associazioni senza scopo di lucro, ubicati negli immobili distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di tali associazioni;

2. **Per abitazione principale** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (es.: locazione, comodato);

3. **Per abitazione diversa da quella principale** si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso non risulta ai sensi dell'articolo 43 del codice civile la residenza anagrafica del proprietario né la residenza anagrafica di un terzo.

4. Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche le abitazioni rurali.

5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera b):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018.

6. Ai fini della presente direttiva, gli immobili danneggiati, costituenti, alla data dell'evento calamitoso, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro, sono equiparati alle abitazioni non principali. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva gli immobili, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro, di proprietà di un ente pubblico.

Art. 3

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati nel presente articolo, applicati sull'importo dei danni valutati e quantificati nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9 o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata dalla documentazione prevista agli articoli 14 e 17. Per i danni all'immobile e ai beni mobili di importo complessivo fino ad € 10.000,00, per cui non è obbligatoria la perizia asseverata, le percentuali di cui al presente articolo si applicano sull'importo stimato in domanda dal richiedente il contributo sulla base di appositi preventivi di spesa o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere.

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

Le eventuali miglieorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente evidenziate nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

2. Per i danni elencati e specificati all'articolo 2, comma 1, lett. c), e riguardanti:

a) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;

b) l'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00;

c) le parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di € 150.000,00, se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di € 150.000,00.

3. Per i danni ai beni mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), il contributo è riconosciuto forfettariamente nella misura di € 300,00 a vano e comunque nel limite massimo di € 1.500,00.

4. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione rispettivamente previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nella perizia asseverata di cui all'articolo 9, **che per tali casi deve essere giurata**, il tecnico incaricato deve innanzitutto determinare il valore medio che tale unità aveva prima dell'evento calamitoso tra il valore minimo e massimo delle quotazioni fornite dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI); qualora il Comune in cui si trova l'immobile non risulti tra quelli censiti, si prenderà a riferimento il Comune, tra quelli limitrofi, che presenti la quotazione del valore medio più basso; il contributo è concesso applicando le seguenti percentuali sul minore importo tra il valore medio della quotazione OMI dell'immobile e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione in altro sito:

a) fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di € 187.500,00;

b) fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di € 150.000,00.

5. Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino ad € 10.000,00.

6. Per gli immobili, costituenti alla data dell'evento calamitoso la sede legale e/o operativa delle associazioni senza scopo di lucro ed equiparati, per le finalità di cui alla presente direttiva, ad abitazioni non principali:

- in caso di immobili danneggiati, il contributo è riconosciuto fino al 50% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e la spesa sostenuta o da sostenere per il relativo ripristino e nel limite massimo di € 150.000,00.

- in caso di immobili distrutti e da ricostruire in sito o di immobili da delocalizzare ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il contributo è riconosciuto applicando quanto previsto al precedente comma 4 e fino al limite dell'aliquota percentuale e del massimale ivi stabiliti, nonché quanto previsto al precedente comma 5 per la demolizione.

Per i danni ai beni mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), di proprietà di tali associazioni, il contributo è riconosciuto forfettariamente nella misura di € 300,00 a vano e comunque nel limite massimo di € 1.500,00.

7. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., relative agli interventi di cui ai commi precedenti, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermi restando i massimali ivi indicati.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, qualora le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione e i relativi interventi di ripristino non aumentano pertanto la resilienza dell'abitazione medesima; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato;
- d) le spese per pulizia e rimozione di fango e detriti;
- e) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L. R. n. 23/2004;
- f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- g) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- h) i beni mobili registrati.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati **entro il termine perentorio del 2 marzo 2020** la domanda di contributo,

sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata (*Allegato MODULO B e relativo Allegato B*).

2. Fermo restando il termine perentorio di cui al comma 1, la domanda può essere:
 - a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
 - b) spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) inviata tramite PEC alla PEC del Comune; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B5*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURERT, la modulistica e la propria PEC cui può essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

4. L'istruttoria delle domande è espletata dal Comune o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso il Comune invia senza ritardo all'Unione le domande.

Il Comune può nell'avviso pubblico prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano presentate direttamente all'Unione indicando anche la PEC di quest'ultima per le domande eventualmente spedite tramite PEC.

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

5. La domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro appositamente delegata a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 7.

6. La domanda di contributo, invece che dal proprietario, può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale o, in caso di associazioni senza scopo di lucro, dal legale rappresentante dell'associazione usufruttuaria, locataria o comodataria dell'unità immobiliare, sede legale e/o operativa della medesima associazione, se tali soggetti si accollano, in luogo del proprietario, le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

7. Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata di cui all'articolo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B1*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento. La perizia non deve essere presentata solo per i danni di importo complessivo pari o inferiore ad € 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui la domanda di contributo sia presentata per l'unità immobiliare che, ancorché non danneggiata, sia stata dichiarata inagibile per rischio esterno ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo.

8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

9. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede all'interessato l'integrazione tramite raccomandata a/r o tramite PEC, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 6

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 7

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa

eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3.
2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.
4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni giurata o asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo B1*), redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico del richiedente il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. La perizia non è richiesta solo in caso di danni di importo complessivo pari o inferiore ad € 10.000,00. Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, la perizia è giurata.
2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;

b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 9 aprile 2018 (BURERT n. 93/2018) *“Approvazione elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016”* o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA; per l'abitazione da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione Emilia-Romagna redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.4.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2), che in quello di cui alla precedente lettera b.3), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

b.8) attestare, altresì, per l'immobile da delocalizzare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia;

b.9) in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'unità immobiliare distrutta o inagibile, determinare il valore medio che tale unità aveva prima dell'evento calamitoso tra il valore minimo e massimo delle quotazioni fornite dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI); qualora il Comune in cui si trova l'immobile non risulti tra quelli censiti, si prenderà a riferimento il Comune, tra quelli limitrofi, che presenti la quotazione del valore medio più basso.

Art. 10

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade rispettivamente dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del codice civile;
 - b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
 - c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 11

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 12

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

1. L'Organismo Istruttore entro il termine **di 120 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **20%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico.
3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, dovranno inviare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica che da questa gli verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo.

Art. 13

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. L'ammontare del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi delle domande di contributo trasmessi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dagli Organismi Istruttori sarà comunicato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'apposito stanziamento finanziario.
2. L'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto stanziamento, provvede:
 - a determinare, in relazione ai fabbisogni di cui agli elenchi riepilogativi ed alla disponibilità finanziaria, l'aliquota percentuale concretamente applicabile nei limiti delle percentuali massime di cui all'articolo 3; le aliquote percentuali sono applicate sui costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione delle domande di contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi;
 - a quantificare, conseguentemente, le risorse che con apposito atto saranno ripartite e concesse ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
3. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine del 31/12/2021, di cui al successivo articolo 14, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione tecnica e contabile a pena di decadenza dal contributo concesso.
4. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare il CUP che potrà essere generato cumulativamente per tutti i beneficiari e a darne comunicazione all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai fini del trasferimento delle risorse a loro concesse.

Articolo 14

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio del **31/12/2021**, a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il beneficiario dovrà presentare la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità); in caso di delocalizzazione con acquisto dell'unità immobiliare in altro sito, dovrà essere prodotto anche il contratto definitivo di compravendita.
3. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo; sono ammesse a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
4. Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo.

Art. 15

Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine del 31/12/2021 di cui all'articolo 14 ovvero, nel caso in cui gli interventi vengano ultimati prima del suddetto termine, entro 30 giorni successivi all'ultimazione degli stessi e alla presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati, l'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore agli importi determinati nella perizia asseverata. Pertanto, il contributo da erogare è da calcolarsi con le seguenti modalità:

- importo della spesa sostenuta e documentata superiore al valore dei danni periziati ed ammessi contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni periziati ed ammessi a contributo; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti;
- importo della spesa sostenuta e documentata inferiore al valore dei danni periziati ed ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo della spesa effettivamente sostenuta; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti.

Art. 16

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dagli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Entro 5 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi spettanti a tutti i beneficiari gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile un elenco riepilogativo, il cui modulo verrà fornito dall'Agenzia, a rendicontazione degli importi erogati, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.

2. In presenza di eventuali economie, gli Organismi Istruttori interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che verranno fornite dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Art. 17

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:

- ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti).
- a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.